

3. Le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono fornite mediante il modulo di cui all'allegato III del presente regolamento.
4. Se le informazioni da comunicare a norma del presente articolo non sono disponibili o non sono richieste in ragione dell'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2402, la notifica riporta la dizione «Non applicabile in ragione dell'applicazione delle disposizioni transitorie» nel campo o nei campi pertinenti degli allegati del presente regolamento.
5. Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse in formato elettronico a lettura automatica.
6. Le «Informazioni supplementari» di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono incluse nel campo «Casella da compilare» degli allegati da I a III del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2019

Per la Commissione
Il president
Jean Claude JUNCKER

